

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Seguito esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti .....	3
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati) .....	7
ALLEGATO 2 (Testo coordinato con gli emendamenti approvati) .....	9

#### COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

*Mercoledì 28 giugno 2023.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.45 alle 14.55, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

#### GIUNTA PLENARIA

*Presidenza del presidente Federico FORNARO.*

**La seduta comincia alle 20.50.**

**Seguito esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.**

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che la Giunta è convocata in data odierna per il seguito della discussione sui criteri per la valutazione della validità o nullità dei voti espressi.

Tali criteri, come già ricordato, analogamente a quanto accaduto nelle precedenti legislature, hanno la finalità di costituire un indirizzo ai soli fini delle eventuali

attività dei Comitati di verifica da costituire in seno alla Giunta ove sia deliberata l'apertura dell'istruttoria con le procedure previste dal Regolamento della Giunta delle elezioni.

Si tratta quindi di criteri applicabili con riguardo a quei collegi per i quali la Giunta deliberi di aprire l'istruttoria, in particolare sulla base di ricorsi presentati nei termini di cui all'articolo 9 del Regolamento della Giunta, e di procedere alla revisione delle schede, fissando l'oggetto e i tempi dell'istruttoria secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del Regolamento medesimo.

Ricorda che, come prescritto dal Regolamento della Giunta, nel caso in cui sia deliberata l'apertura dell'istruttoria è costituito un Comitato di verifica designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo che procede alle necessarie attività istruttorie applicando, quali indirizzi, i suddetti criteri di nullità e validità dei voti, come ricordato nella seduta del 21 marzo scorso.

Ricorda, a titolo esemplificativo, che nella scorsa legislatura per le circoscrizioni del territorio nazionale sono state aperte tre istruttorie con riguardo a proclamazioni nei collegi uninominali a seguito di ricorsi presentati, con l'istituzione dei relativi Co-

mitati di verifica per la revisione delle schede elettorali. In questa legislatura risultano presentati ricorsi, nei termini di cui all'articolo 9 del regolamento della Giunta, relativi a quattro collegi uninominali.

Avverte quindi che, a seguito della discussione svolta dalla Giunta delle elezioni nelle sedute del 7 e 21 marzo scorsi, sono state presentate, nel termine previsto, cinque proposte emendative riferite al testo illustrato nella seduta del 21 marzo: l'emendamento Pittalis e altri n.1 riguardante la parte premissiva del testo e gli emendamenti, relativi ai singoli criteri per le circoscrizioni del territorio nazionale, Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi n. 4, che è stato sottoscritto in data 22 giugno 2023 anche dai deputati Marino e Porta (*vedi allegato 1*).

Ricorda quindi che sarà posto in votazione dapprima l'emendamento Pittalis e altri n. 1, relativo alla parte delle premesse.

Successivamente si passerà agli emendamenti relativi ai singoli criteri.

Chiede quindi se ci sono richieste di intervento in merito all'emendamento Pittalis e altri n. 1 che interviene sulla parte premissiva del testo.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta preliminarmente che per accedere all'aula della Giunta è stato necessario superare il « blocco » degli assistenti parlamentari, cosa inusuale per i lavori parlamentari.

Ricorda quindi i deputati Gaetano Amato, Valentina Barzotti, Leonardo Donno, Antonino Iaria, Dario Carotenuto, Emma Pavanelli, Elisa Scutellà che sono stati fortemente sanzionati dall'Ufficio di Presidenza per una protesta politica contro il tentativo di sovvertire l'esito delle elezioni, da parte della maggioranza in seno alla Giunta, al fine di favorire l'ingresso alla Camera dei deputati del rappresentante di una dinastia politica calabrese.

Stigmatizza il fatto che le sanzioni irrogate ai colleghi del suo gruppo parlamentare sono state rese note alla stampa prima ancora che all'Assemblea, contravvenendo alla disposizione dell'articolo 60 del Regolamento. Tali sanzioni sono state, a suo

avviso, sproporzionate e senza precedenti nelle passate legislature, nelle quali manifestazioni più eclatanti hanno ricevuto minori sanzioni.

Sottolinea altresì che le sanzioni in parola non recano alcuna motivazione e sarebbero quindi da ritenersi inammissibili in qualsiasi altro contesto per vizio di forma e di legittimità, in totale contrasto con la legge n. 241 del 1990.

Ritiene inoltre un sovvertimento delle regole democratiche non avere consentito, da parte della maggioranza, lo svolgimento delle audizioni di esperti e costituzionalisti presso la Giunta delle elezioni, come proposto dal gruppo del Movimento 5 Stelle, conformemente a quanto avviene di norma nelle Commissioni parlamentari. Sottolinea come le audizioni sarebbero state di particolare utilità in presenza di emendamenti tesi a sovvertire le regole elettorali dopo lo svolgimento delle elezioni, perché avrebbero certamente evidenziato l'illegittimità di almeno uno di tali emendamenti. A tal proposito, sottolinea che l'osservanza del principio del *favor voti* non può in nessun caso comportare una deroga alle disposizioni della legge.

In conclusione afferma che l'intenzione della maggioranza di silenziare il Movimento 5 Stelle non avrà successo, in quanto i parlamentari del suo gruppo renderanno noto in tutte le sedi opportune quanto sta avvenendo nella Giunta delle elezioni della Camera.

Per i motivi sopra esposti, annuncia che i parlamentari del gruppo del Movimento 5 Stelle non parteciperanno alle votazioni sugli emendamenti e che quindi lasceranno l'aula.

Federico FORNARO, *presidente*, fa preliminarmente presente – rispetto a quanto evidenziato dalla deputata Ascari – che gli assistenti parlamentari hanno assicurato l'accesso all'aula della Giunta ai componenti della medesima.

Prende quindi atto che i membri della Giunta appartenenti al Movimento 5 Stelle si sono allontanati dall'aula.

Non essendovi altre richieste di intervento pone in votazione l'emendamento

Pittalis e altri n. 1 che interviene sulla parte premissiva del testo.

La Giunta approva l'emendamento Pittalis e altri n. 1.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente che si passa ora all'esame degli emendamenti riguardanti i criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti. Si tratta degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi e altri n. 4 che dispongono tutti una parte comune soppressiva del numero 8).

Luca SBARDELLA (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce del fatto che i quattro emendamenti all'esame della Giunta dispongono tutti una parte comune soppressiva del numero 8) chiede che si proceda dapprima alla votazione di tale parte comune.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) ritiene che la sola soppressione del numero 8) rinvi la discussione ad un momento successivo senza risolvere la questione alla base del dibattito.

Preannuncia sin d'ora che insisterà per la votazione dell'emendamento da lui proposto anche nella parte – contenuta nel capoverso 3-*bis* – che specifica la validità del voto nel caso sia espresso in favore di più liste in coalizione.

Federico FORNARO, *presidente*, tenuto conto che gli emendamenti sui criteri dispongono tutti una parte comune soppressiva del numero 8) e vista la richiesta formulata nel corso della discussione dal deputato Sbardella avverte che sarà posta in votazione dapprima la parte comune degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi e altri n. 4 che dispone, come ricordato, la soppressione del numero 8) tra le ipotesi di nullità del voto.

Fa al riguardo presente che, nel caso di approvazione di tale parte comune, si procederà quindi, nell'ordine indicato, alla votazione delle parti residue degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis n. 2 e

n. 3, che aggiungono ulteriori specificazioni nel presupposto della soppressione di cui al citato numero 8), previa conferma da parte dei presentatori che intendano insistere per la votazione.

Nel caso di reiezione di tale parte comune i suddetti emendamenti si intendono respinti, tenuto conto che le ulteriori specificazioni dagli stessi recati presuppongono la soppressione dell'ipotesi del citato numero 8); risulterebbe quindi in tal caso confermato il testo di cui alla seduta del 21 marzo scorso.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) rileva come sarebbe stato più chiaro e lineare passare alla votazione degli emendamenti senza procedere per parti separate, considerato che il suo emendamento è, a suo avviso, sostitutivo mentre la parte consequenziale rappresenta una forma di coordinamento.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che tutti gli emendamenti presentati recano una medesima parte comune consistente nella soppressione del numero 8) tra le ipotesi di nullità del voto; per chiarezza delle votazioni, conformemente a quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 85 del Regolamento della Camera ed ai precedenti in materia fa presente che porrà in votazione questa parte comune, chiamando così la Giunta ad esprimere la sua volontà su un aspetto che è preliminare ad ogni ulteriore decisione in materia.

In caso di reiezione di tale parte si intenderanno infatti respinti tutti gli emendamenti; in caso di approvazione si procederà, nell'ordine già indicato, alla votazione delle differenti parti residue.

La Giunta approva la parte comune degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi e altri n. 4 consistente nella soppressione del numero 8) tra le ipotesi di nullità del voto.

Federico FORNARO, *presidente*, chiede se, a seguito dell'approvazione della soppressione del numero 8) tra le ipotesi di nullità del voto, i presentatori insistano per

la votazione della parte residua dei propri emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) insiste per la votazione della parte residua della propria proposta emendativa n. 5 volta all'inserimento del capoverso 3-*bis* tra i casi di voti validi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) fa presente che i presentatori non insistono per la votazione della parte residua degli emendamenti Pittalis e altri n. 2 e n. 3.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) osserva che, con la sola soppressione del criterio di nullità di cui al numero 8), si pospone la polemica che si riproporrà in occasione dell'esame delle singole schede in seno ai Comitati di verifica.

Questo esito, a suo avviso, consentirà al Movimento 5 Stelle di rivendicare che la propria iniziativa, da lui ritenuta strumentale, ha fatto sì che non si sia espressamente affermato un principio che invece è chiarissimo: la validità del voto espresso dall'elettore tramite due o più segni in favore di liste che si siano presentate in coalizione alle elezioni.

Precisa che l'emendamento da lui presentato tende ad affermare la prevalenza del principio del *favor voti* rispetto alle istruzioni del Ministero dell'interno, elaborate dal competente Dipartimento, che non sono una fonte legislativa, ma indicazioni contenute in un documento del Governo non sottoposto ad alcuna forma di approvazione, o comunque di esame o di indizio, da parte del Parlamento.

Invita pertanto a votare a favore del proprio emendamento volto a stabilire un principio chiaro per il lavoro degli eventuali Comitati di verifica, invece di rimandare, come già sottolineato, la discussione all'esame delle singole schede elettorali. Si chiede tuttavia se non vi sia stato già un accordo per giungere all'approvazione della sola parte soppressiva del criterio di nullità di cui al numero 8).

Evidenzia infine come il suo emendamento, a differenza degli altri, superi anche le obiezioni più volte sollevate dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle in ordine al rischio di un criterio *contra legem*, poiché precisa che ogni scheda contenente un voto ritenuto valido per il candidato uninominale deve essere considerata valida anche per la parte proporzionale, con l'attribuzione dei voti alle singole liste della coalizione attraverso il riparto *pro quota*, così come previsto dall'articolo 58 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Federico FORNARO, *presidente*, prende quindi atto che il presentatore dell'emendamento Della Vedova n. 5 insiste per la votazione della parte residua della propria proposta emendativa volta all'inserimento del capoverso 3-*bis* tra i casi di voti validi.

La Giunta respinge la parte residua dell'emendamento Della Vedova n. 5; approva quindi il testo recante criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti di cui alla seduta del 21 marzo 2023 come risultante dalle modifiche testé approvate (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 21.20.**

## ALLEGATO 1

**Criteria per la valutazione di validità o nullità dei voti****EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Alla premessa sostituire il primo e secondo capoverso con i seguenti:*

« Considerate le disposizioni contenute nel Testo Unico per le elezioni della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-bis, 62, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si deve privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà effettiva dell'elettore nei casi in cui manchino evidenti segni di riconoscimento. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal citato articolo 70), in ossequio al principio del *favor voti* – di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico – che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673, Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187, Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327). Ai fini della valutazione dei casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su più riquadri o rettangoli, si deve assumere il principio stabilito dall'articolo 69, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a norma del quale: "quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito

al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso" ».

**1. Pittalis, Sbardella, Candiani, Bicchielli.**

*Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, tra i casi di voti validi, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

« 3-bis) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste collegate, in ossequio al principio del *favor voti*, poiché l'elettore ha espresso in modo univoco la volontà effettiva di attribuire il voto ad una coalizione di liste e quindi al candidato del collegio uninominale collegato alle medesime liste. Tali voti sono attribuiti al candidato del collegio uninominale e ripartiti tra tutte le liste della coalizione che lo sostiene in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse nel collegio. ».

*Conseguentemente, tra i casi di voti nulli, sopprimere il numero 8).*

**5. Della Vedova.**

*Tra i casi di voti validi, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

« 5) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste collegate tra loro, ovvero con unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste collegate tra loro. In ossequio al principio del *favor voti*, tali voti sono da assimilare ai voti espressi a favore del solo candidato uninominale. ».

*Conseguentemente, tra i casi di voti nulli, sopprimere il numero 8).*

**2.** Pittalis, Sbardella, Candiani, Bicchielli.

*Tra i casi di voti validi, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

«5) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste collegate tra loro, ovvero con unico segno che insista in parti

uguali su più contrassegni di liste collegate tra loro. ».

*Conseguentemente, tra i casi di voti nulli, sopprimere il numero 8).*

**3.** Pittalis, Sbardella, Candiani, Bicchielli.

*Tra i casi di voti nulli, sopprimere il numero 8).*

**4.** Malavasi, Marino, Porta.

## ALLEGATO 2

**Criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti****TESTO COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI**

« Considerate le disposizioni contenute nel Testo Unico per le elezioni della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-*bis*, 62, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si deve privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà effettiva dell'elettore nei casi in cui manchino evidenti segni di riconoscimento.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal citato articolo 70), in ossequio al principio del *favor voti* – di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico – che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673, Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187, Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327). Ai fini della valutazione dei casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su più riquadri o rettangoli, si deve assumere il principio stabilito dall'articolo 69, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a norma del quale: “quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso” ».

Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare, gli articoli 59-*bis*, 62, 69 e 70) possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti.

Sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1) i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale e con un segno appena accennato, nel riquadro di un altro simbolo o nominativo di altro candidato uninominale o lista dei candidati del proporzionale o fuori da ogni riquadro;

2) i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale medesimi;

3) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

4) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in ossequio al principio del *favor voti*, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che possiede

l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni.

Sono da considerarsi nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1) quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

2) quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (o, per la Valle d'Aosta, quelle delle tabelle F e G allegate alla legge n. 70 del 1980) o non rechino il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

3) i voti espressi con segno nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

4) quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta o il candidato prescelto;

5) quando l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

6) quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

7) i voti espressi con un segno posto al di fuori dei riquadri contenenti il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale.

Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale, come è noto, è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3),

delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato – e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno e fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera *c*), n. 4, della legge n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti, distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:

*a)* sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato, fuori dei riquadri o nel riquadro di altro simbolo o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte bianca della scheda non coperta da simboli;

3. i voti espressi con segno sul simbolo di una lista nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;

*b)* sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;

2. quando le schede utilizzate non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla legge n. 459 del 2001;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

4. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;

5. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;

6. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;

*c)* sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;

2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista

sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;

3. i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto;

*d)* salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;

2. i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;

3. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

4. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;

5. i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico;

6. i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato.